

## IV

*(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)*

**Dichiarazione dell'Irlanda alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea**

**Dichiarazione dell'Irlanda in merito all'articolo 7 della decisione quadro**

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'Irlanda dichiara che non applicherà l'articolo 7, paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro.

**Dichiarazione dell'Irlanda in merito all'articolo 28 della decisione quadro**

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, l'Irlanda dichiara che, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione quadro, l'Irlanda, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, continuerà ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima della decisione quadro.

---